



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
COMUNI DI FRASSINETTO – INGRIA – NOASCA
PONT CANAVESE – RONCO CANAVESE – VALPRATO SOANA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO**

N. 177

DEL 21/05/2026

**OGGETTO : INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI DI CUI ALL'ART. 8
C. 4 L.R. 13/1997 - ANNO 2025 - SOTTOBACINO 2-RIO VERDASSA
SCHEDA 25/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI DIREZIONE DEI LAVORI -
4° CONTRATTO ATTUATIVO A VALERE SU ACCORDO QUADRO
TRIENNIO 2024-2026 (CIG "PADRE" B2678F92C3 - CIG "DERIVATO"
BB8158CCE9) - CUP E38H26000240005. IMPEGNO DI SPESA.**

Determinazione N. 177 del 21/05/2026

Oggetto: INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI DI CUI ALL'ART. 8 C. 4 L.R. 13/1997 - ANNO 2025 - SOTTOBACINO 2-RIO VERDASSA SCHEDA 25/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI DIREZIONE DEI LAVORI - 4° CONTRATTO ATTUATIVO A VALERE SU ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2024-2026 (CIG "PADRE" B2678F92C3 - CIG "DERIVATO" BB8158CCE9) - CUP E38H26000240005. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. n.31 del 16.12.2025 con la quale si approvava il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 – esercizio finanziario 2026;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 79 del 16.12.2025 con la quale si approvava il P.E.G. Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 – esercizio finanziario 2026;

RICHIAMATO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ad oggetto “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, in particolare l'art. 59 - Accordi quadro, il quale prevede, al comma 1, che “*Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto*”, e che “[...] *L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale*”;

PRESO ATTO dell'entrata in vigore del D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 ad oggetto “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*”;

VISTA la L.R. n. 13/1997, la quale all'art. 8 comma 4 stabilisce che “*L'Autorità d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano [...]*”;

VISTA la L.R. n. 14/2019 recante *Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna*, e in particolare l'art. 17, che definisce le funzioni delle unioni montane nella gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale;

VISTO l'Accordo di Programma tra ATO/3 “Torinese” e ciascuna unione montana dell'ATO/3 “Torinese” per l'attuazione di specifici interventi, connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell'ATO/3 “Torinese” n. 665 del 5.10.2017 ad oggetto: “*Aggiornamento della procedura per la destinazione dei fondi di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. n. 13/1997 – Accordi di programma con le Unioni Montane*”, con la quale è stata ridefinita la programmazione “annuale” degli interventi – nonché la nuova codifica degli stessi – dettando precise norme al fine della presentazione di detta programmazione e relativa rendicontazione;

DATO ATTO che:

- le unioni montane predispongono ogni anno uno specifico «Elenco degli interventi» che intendono realizzare nell'anno successivo, di cui l'Autorità d'ambito prende atto e che devono essere coerenti con i vincoli del citato Accordo di Programma;
- ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione del territorio questa Unione Montana è suddivisa in 10 Sottobacini;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valli Orco e Soana n. 12 in data 11.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la programmazione per l'anno 2026 degli interventi finanziati con fondi ATO da attuare nel territorio sotteso all'Ente montano;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 3 “Torinese”, n. 12 in data 18.12.2025 ad oggetto “*Contributo alle Unioni Montane ai sensi delle leggi Regione Piemonte 13/1997 e 7/2012 – elenco degli interventi anno 2026 – presa d'atto*”;

VISTO l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

RICORDATO che per «affidamento diretto», come definito all'art. 3 comma 1 lett. d) dell'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, si intende: “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel*

quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice»;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 246 in data 31.07.2024 avente ad oggetto: «Affidamento diretto ... omissis ... di servizi di ingegneria e architettura – con lo strumento contrattuale dell'accordo quadro di cui all'art. 59 con un unico operatore economico – inerenti gli "interventi di manutenzione del territorio" finanziati con i fondi di cui all'art. 8 c. 4 della L.R. 13/1997 (ex "PMO"), da eseguire nel triennio 2024-2026 per tutti i "sottobacini" - Importo stimato dell'intera operazione contrattuale per ciascun "lotto": 39.900 euro (esclusi oneri previdenziali e IVA). Determina di aggiudicazione», con la quale è stata disposta l'aggiudicazione delle singole procedure di affidamento diretto di cui infra – in conformità alla documentazione "di gara" approvata con propria determinazione n. 188 in data 20.06.2024 – riferite a degli accordi quadro di durata tre anni ed entro il valore massimo cumulativo di 39.900 euro di contratti attuativi a valere sugli stessi (esclusi oneri contributivi e IVA), agli operatori economici "professionisti" singoli od associati, o costituiti in raggruppamenti temporanei (abbr. «RTP»), come indicati nell'allegato A del provvedimento richiamato, che reca le informazioni in formato tabellare sulla procedura svolta tramite piattaforma di approvvigionamento telematica TRASPARE;

DATO ATTO che:

- la suddetta determinazione non comporta impegno di spesa ex art. 183 del d.lgs. 267/2000 in quanto trattasi di affidamento di «accordo quadro», pertanto non fonte di immediata obbligazione dell'amministrazione nei confronti del contraente, e non impegnativo in ordine all'affidamento a questi di contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito;
- con il suddetto provvedimento veniva meramente individuato l'operatore economico con il quale concludere l'accordo quadro, con rimando a successivi atti l'assunzione degli impegni di spesa per i contratti attuativi derivati (o gli "appalti consequenziali"), che saranno emessi secondo le effettive esigenze e necessità in base alle clausole definite dall'accordo quadro;
- con tutti gli affidatari è stato concluso l'Accordo Quadro in data 31.10.2024, con la stipula del «contratto»;

CONSIDERATO che:

- si rende necessaria l'esecuzione degli interventi rientranti nell'Elenco annuale, sintetizzati nel prospetto sotto:

N. Intervento	Comune	Sottobacino interessato	Oggetto dell'intervento	Importo complessivo (€)
25/2026	Ingria	2-Rio Verdassa	Strada Beirasso Consolidamento straordinario piano viabilità della pista interessato da smottamenti che ne precludono l'utilizzo in sicurezza	41.000,00

- si rende necessario preliminarmente "attivare" i professionisti singoli o associati o costituiti in raggruppamenti temporanei individuati come sopra, per la redazione delle fasi progettuali necessarie;
- secondo l'art. 3 del Contratto di Accordo Quadro, le prestazioni da affidarsi all'appaltatore mediante la stipula di successivi Contratti Attuativi, consistono genericamente nel redigere le schede previste dalla deliberazione n. 665/2017 dell' ATO/3 "Torinese", e di direzione lavori e attività di monitoraggio e verifica dello stato manutentivo, ma comprendono altresì la "redazione del progetto secondo i livelli e i contenuti stabiliti dall'art. 41 del «Codice» (e allegato I.7) per quegli interventi che necessitano del "rinvio a progettazione", ovvero di norma quelli non tipologici da utilizzare nella manutenzione ordinaria e/o che richiedono la realizzazione di nuove opere non standardizzabili, compreso il coordinamento in materia di salute e di sicurezza in fase progettazione solo ove espressamente previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la eventuale direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ove previsto. Per queste attività il rimando all'Allegato B non va considerato, fermo restando che per la determinazione del corrispettivo, a norma dell'art. 41 e allegato I.13 del Codice, verrà utilizzato il quadro tariffario di cui alla tabella Z-

2 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, "attualizzato" alle disposizioni dell'art. 41, con successiva negoziazione dello sconto";

VISTA la citata propria determinazione n. 246/2024, recante l'aggiudicazione delle singole procedure di affidamento per la conclusione degli accordi quadro in argomento, con, tra gli altri, la seguente indicazione:

Sottobacino	Formazione	Ruolo	Partita IVA
2-Rio Verdassa	Arch. DA FORNO Dario	Professionista singolo	08262630018

RITENUTO avvalersi dell'ACCORDO QUADRO RIO VERDASSA - CIG B2678F92C3 per l'appalto dei servizi dei servizi tecnici di:

- redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- direzione dell'esecuzione dei lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

riferiti all'intervento di che trattasi, rientrando questi pienamente nelle competenze dell'operatore economico "contraente", importo dell'appalto che ammonta ad € 8.649,09 – oneri previdenziali e fiscali esclusi – stimato secondo l'art. 3 dell'Accordo Quadro, e che viene posto a base di "gara" per la negoziazione dello sconto;

DATO ATTO che l'Unione Montana Valli Orco e Soana è dotata di Piattaforma di e-procurement per l'acquisizione di offerte denominata TRASPARE – in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 in merito alle piattaforme di approvvigionamento digitale;

VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico (abbr. «OE») sopra indicato, acquisita al prot. n. 668 del 04.05.2026, recante il "minor prezzo" pari ad € 6.486,82 oltre 4% di oneri previdenziali (€ 259,47) ed imposta di bollo (€ 2,00) – per un importo totale di € 6.748,29 – che corrisponde ad un ribasso del 25,00% sul compenso professionale;

CONSIDERATO che la riduzione percentuale applicata con l'offerta non supera il limite stabilito dal comma 15-quater dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, introdotto dal decreto "correttivo", e ritenuto il prezzo congruo, adeguato e sufficiente, in riferimento all'entità e alle caratteristiche del servizio da affidare;

DATO ATTO che il presente affidamento rappresenta il 4° CONTRATTO ATTUATIVO a valere sull'ACCORDO QUADRO RIO VERDASSA - CIG ("padre") B2678F92C3, così denominato per brevità;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2, che – per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale – assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

VISTO altresì l'art. 147-bis (in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile), 153 c. 5 (il quale stabilisce che le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria), 183 e 191 (sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa), infine 192 (che prescrive la necessità di adottare un'apposita determina a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione montana n. 2 del 21.01.2016;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Montana n. 1/2025 in data 02.01.2025, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e Ambiente;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete allo scrivente ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di affidare**, per le ragioni espresse in narrativa, in esecuzione dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico concluso ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 – di cui alla

propria precedente determinazione n. 246 in data 31/07/2024, e per brevità denominato AQ RIO VERDASSA - CIG B2678F92C3 – l'appalto di servizi di ingegneria e architettura inerenti gli «interventi di manutenzione del territorio» finanziati con “fondi ATO/3” di cui all'art. 8 c. 4 della l.r. 13/1997, per il Sottobacino 02-Rio Verdassa, scheda 25/2026, come di seguito individuati, al professionista arch. Dario Da Forno, per l'importo di € 6.486,82 oltre 4% di oneri previdenziali (€ 259,47) ed imposta di bollo (€ 2,00) – per un importo totale di € 6.748,29 onnicomprensivi:

- redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica («PFTE»);
 - redazione del progetto esecutivo;
 - direzione dell'esecuzione dei lavori;
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
3. **Di precisare** che il contratto d'appalto che verrà stipulato come di seguito rappresenta il 4° CONTRATTO ATTUATIVO a valere sull'Accordo Quadro di cui sub. 1, valido per il triennio 2024-2026 ed entro il valore massimo cumulativo di € 39.900,00 di contratti attuativi (esclusi oneri previdenziali e IVA), e verrà formalizzato tramite la piattaforma di approvvigionamento telematica TRASPARE.
4. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- il *fine che con il contratto si intende perseguire* è l'attuazione di interventi connessi alla difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano di cui all'art. 8 c. 4 della l.r. 13/1997;
 - l'*oggetto del contratto* è quello sopra indicato al punto 2.;
 - la *forma* è “*corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato*” (cfr. art. 18 c. 1 d.lgs. 36/2023);
 - le *clausole essenziali* sono contenute nell'Accordo Quadro, integrate dalle seguenti:
 - a) il PFTE e il progetto esecutivo dei lavori in questione dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, e dall'allegato I.7 dello stesso, nonché ogni altra disposizione di legge o regolamento nazionale, regionale, o comunale, in materia;
 - b) l'incarico si sostanzierà mediante la predisposizione degli elaborati progettuali previsti per il livello di «progetto esecutivo», nel rispetto delle successive lett. c) e g), per quanto riguarda la fase di “progettazione”, e mediante l'emissione del certificato di «collaudo» o di «regolare esecuzione» dei lavori – fermo restando il loro affidamento e avvio, e fatte salve le ipotesi di risoluzione o recesso del contratto con l'appaltatore ai sensi di legge – per quanto riguarda la fase di “esecuzione”;
 - c) l'incarico dovrà essere immediatamente espletato successivamente alla comunicazione di affidamento delle prestazioni professionali da parte della Stazione Appaltante. In particolare il professionista si obbliga a consegnare gli elaborati progettuali secondo le seguenti scadenze:
 - progetto di fattibilità tecnico-economica, entro 30 giorni naturali e consecutivi;
 - progetto esecutivo, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere, conseguente all'intervenuta approvazione del progetto di 1° livello, ed all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e approvazioni prescritte sul medesimo, come stabilisce il comma 6 lett. e) dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.
 - d) il professionista si obbliga ad eseguire la prestazione continuativamente senza che la stessa possa essere interrotta a nessun titolo;
 - e) tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in 1 copia cartacea e in copia informatizzata, con estensione PDF e sottoscritti digitalmente. Per quanto concerne la parte grafica, anche in formato DWG;
 - f) la direzione dei lavori (e contabilità) dovrà avvenire nel rispetto del D.M. infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49, ovvero dell'allegato II.14 (CAPO I - DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI) al D.Lgs. 36/2023;
 - g) Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui al presente articolo avverrà in due soluzioni: la prima, pari al 50% dell'importo contrattuale di cui sub. 2, a titolo di acconto, alla consegna del progetto esecutivo “approvabile”, ovvero che siano stati acquisiti tutti i pareri, le intese, i nulla osta, e le autorizzazioni comunque denominate ai fini dell'approvazione, e questi siano stati chiesti da parte della Stazione Appaltante agli enti compe-

tenti entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del progetto; la seconda, pari al restante 50%, e a titolo di saldo, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

h) in caso di mancata, ritardata, incompleta, inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la "risoluzione contrattuale", la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

- nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, 1‰ (uno per mille) per ciascun giorno di ritardo, dell'onorario delle prestazioni oggetto di inadempimento;
- nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, 5‰ (cinque per mille), dell'onorario della relativa prestazione, per ogni inadempimento;
- nell'ipotesi di incompleta/inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, 3‰ (tre per mille), dell'onorario della relativa prestazione, come sopra per ciascun inadempimento;

- la *modalità di scelta del contraente* è tramite accordo quadro concluso secondo l'art. 59 del d.lgs. n. 36/2023, e l'affidamento integra l'effettuazione di "ordine a valere su accordo quadro", ovvero un Contratto Attuativo dello stesso.

5. **Di dare atto** che si procederà alla liquidazione della spesa per la prestazione eseguita, e fatta salva la verifica della regolarità contributiva il DURC, a seguito di presentazione della relativa fattura fiscale, da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 55/2013. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, se questo avviene entro il giorno 10 del mese corrente. L'Ente effettuerà i pagamenti mediante ordinativi (mandati) di pagamento emessi dal Responsabile del Servizio Finanziario a favore del Tesoriere dell'Unione, presso la Banca Intesa Sanpaolo - filiale di Cuorgnè. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal DURC che non consentano a questo Ente il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'art. 31 c. 3, D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013.
6. **Di dare atto** che la complessiva spesa per il servizio di cui sopra pari a € 6.486,82 oltre 4% di oneri previdenziali (€ 259,47) ed imposta di bollo (€ 2,00) – per un importo totale di € 6.748,29 onnicomprensivi trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2026/2028 - esercizio 2026, capitolo 8530.1 (Imp. 175/2026).
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del del D.Lgs 33/2013, nonché dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs 36/2023.
8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis c. 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal responsabile del servizio.
9. **Di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e, richiamata la Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 70 del 29.02.2024, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sig. Andrea MUSSATO, in possesso dei requisiti di legge così come previsto dall'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023.

CUP E38H26000240005
CIG "padre" B2678F92C3
CIG "derivato" BB8158CCE9

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Pont Canavese, li 21/05/2026

Il Responsabile di Area
Firmato digitalmente
F.to Geom. TRUFFA GIACHET
Fabrizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pont Canavese, lì 22/05/2026

Il Segretario dell' Unione
Dott. Marco BALAGNA